

## TARIFFA C.T.U. – PROPOSTE OPERATIVE DI MODIFICA – Gdl CNI

### **A. inserimento in una “legge omnibus” di un articolo che abroghi l’art. 4 della Legge n. 319 del 08.07.1980**

L’articolo 4 della Legge 319/80 é l’unico articolo non abrogato della legge in questione, mentre i rimanenti articoli sono stati inseriti nel D.P.R. n. 115 del 30.05.2002 “*Testo unico in materia di spese di giustizia*”.

Il fatto che detto articolo (che prevede un importo prefissato del compenso “a tempo” di £. 10.000 per la prima vacanza di due ore e di £. 5.000 per tutte le altre vacanze di due ore, oltre al limite di 4 vacanze al giorno per ogni incarico) non sia stato inserito nel Testo Unico appare significativo in quanto implicitamente dimostra la decisione di abrogare lo stesso.

In caso contrario, infatti, detto articolo sarebbe stato inserito nel D.P.R. 115/2002 come i rimanenti.

Di conseguenza, posto che a tutt’oggi l’articolo in questione non é stato abrogato, si tratta di riparare a tale dimenticanza.

Si deve tener presente che, con la sua abrogazione, nulla varierebbe sul piano pratico, perché resterebbe in vigore l’art. 1 del D.M. 30.05.2002: “*gli onorari di cui all’art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono rideterminati nella misura di euro 14,68 per la prima vacanza e di euro 8,15 per ciascuna delle vacanze successive*”.

Cambiarebbe però la situazione per quanto riguarda la possibilità di modifica dell’entità di tale compenso, che dipenderebbe da quel momento unicamente dalle decisioni del Ministero e non implicherebbe più la necessità di modificare una legge.

A quel punto, la situazione potrebbe essere esaminata con serenità e potrebbe essere sanata l’attuale situazione di assurdità di un compenso iniquo e in aperto contrasto con quanto previsto dall’art. 2233 del codice civile (“*il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione*”).

### **B. inserimento in una “legge omnibus” di un articolo che modifichi il secondo comma dell’art. 50 del D.P.R. 115/2002**

Il secondo comma dell’art. 50 del D.P.R. 115/2002 prevede che “*le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, temperate con la natura pubblicistica dell’incarico*”.

Tale norma non può più essere rispettata, essendo state abolite le tariffe professionali dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Si potrebbe quindi proporre la seguente nuova versione: *“le tabelle sono redatte con riferimento all'articolo 2233 del codice civile, ~~tenendo conto della natura pubblicistica dell'incarico~~”*.

Peraltro, pur potendo essere in astratto anche condivisibile il concetto di una riduzione del compenso per la natura pubblicistica dell'incarico, si deve tener conto che l'ausiliario del giudice **o del PM** é l'unico soggetto fra quelli che operano nell'ambito della giustizia sottoposto a tale penalizzazione.

La disposizione in questione dovrebbe quindi essere abrogata per un motivo di equiparazione e parità di trattamento.

#### **C. aggiornamento ISTAT delle tabelle e dei compensi di cui al D.M. 30.05.2002**

Si tratta di applicare l'art. 54 del D.P.R. 115/2002, che prevede che *“la misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze”*.

Si deve tener presente che l'adeguamento ISTAT non può riguardare soltanto le percentuali e deve essere applicato anche, e soprattutto, agli importi di riferimento che, dal 2002, non sono mai variati.

In particolare, deve essere adeguato il “tetto” di € 516.456,90 (£. 1.000.000.000), che penalizza fortemente e ingiustamente gli ausiliari del giudice **o del PM**.

#### **D. emanazione di un Decreto Ministeriale di modifica del D.M. 30.05.2002 che preveda le seguenti variazioni:**

- eliminazione del “tetto” di € 516.456,90

La fissazione di un “tetto” deriva verosimilmente dal fatto di aver voluto considerare la natura pubblicistica dell'incarico: come già rilevato, tale tetto pone una penalizzazione a carico degli ausiliari del giudice **o del PM** che non ha riscontro e non esiste per nessun altro operatore nell'ambito della giustizia (magistrati, dipendenti dei tribunali, incaricati di atti o dell'esecuzione di opere di qualsiasi genere su ordine dei magistrati, ecc..).

L'ultima riga di ciascuna tabella anziché prevedere *“da euro.... fino e non oltre euro”* dovrebbe prevedere unicamente: *“oltre euro...”*, con conseguente applicazione dell'ultima percentuale per importi superiori al valore massimo previsto nell'ultima fascia

(secondo una tesi già sostenuta dal Tribunale di Roma).

- ridefinizione dei compensi minimi e dei compensi fissi

Gli importi attuali di molti compensi fissati come compensi minimi, o come compensi fissi, non appaiono congrui, anche tenendo conto del maggiore impegno richiesto dalla normativa di nuova emanazione.

Appare quindi necessaria una loro ridefinizione.

Inoltre, sembrerebbe corretto aggiungere all'articolo 1 delle tabelle di cui al D.M. 30.05.2002 il seguente ulteriore comma: *“per le prestazioni che prevedono compensi fissi, l'ammontare dello stesso potrà essere modificato ove l'impegno richiesto abbia comportato un numero di vacanze tale da superare il compenso fisso indicato dal presente decreto”*. (GdL propone abrogazione delle vacanze)

- applicazione cumulativa dei vari articoli del D.M. 30.05.2002 nel caso di quesiti che implicano trattazione di temi diversi

Non appare accettabile che, come avviene nella maggior parte dei casi, il giudice o il PM disponga un accertamento peritale che riguarda temi diversi (quesiti su uno stesso soggetto ma riguardanti argomenti diversi, oppure quesiti su uno stesso argomento ma su soggetti diversi).

Dovrebbe essere chiarito che, secondo un criterio che del resto già alcuni giudici applicano ritenendolo corretto, il compenso totale dell'ausiliario del magistrato sia costituito dalla somma dei singoli compensi parziali.

All'articolo 1 delle *“Tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell'Autorità Giudiziaria in materia civile e penale, in attuazione dell'art. 2 della Legge 8 luglio 1980, n. 319”* di cui al D.M. 30.05.2002 potrebbe quindi essere aggiunto il seguente ulteriore comma: *“il compenso é dovuto separatamente per ogni tema trattato in base al mandato affidato al consulente d'ufficio per cui, ove il mandato contenga quesiti su uno stesso soggetto ma riguardanti argomenti diversi, oppure quesiti su uno stesso argomento ma su soggetti diversi, il compenso totale dovuto sarà costituito dalla somma dei singoli compensi parziali”*.

- introduzione di nuove tabelle per perizie in campi attualmente non previsti

Dovrebbero essere introdotte sia in riferimento a campi attualmente di interesse quali ad esempio la sicurezza sui luoghi di lavoro, l'acustica, la sicurezza cantieri, gli accatastamenti, le divisioni, l'acustica ecc., oppure per meglio definire determinate prestazioni (esecuzioni immobiliari, fallimenti, ecc...).

- applicazione delle tabelle per analogia

Potrebbe essere precisato che l'applicazione del compenso a vacazione é da considerare residuale e che le tabelle di cui al D.M. 30.05.2002 possono essere applicate anche per analogia.

All'articolo 1 delle tabelle di cui al D.M. 30.05.2002 potrebbe quindi essere aggiunto il seguente ulteriore comma: *“l'applicazione del compenso orario deve essere considerato del tutto eccezionale e residuale, dovendo essere applicate, anche eventualmente procedendo per analogia, le tabelle previste dal presente decreto”*. (GdL d'accordo solamente in via estremamente subordinata, perché ritiene che il compenso a vacazione vada abrogato, a meno di non ottenere un riconoscimento decoroso di almeno 100 €/h).

Per quanto riguarda il settore dell'edilizia e di tutti i temi ad essa afferenti si potrebbe in particolare proporre l'applicazione dell'art. 11 del D.M. per tutte le prestazioni che riguardino, direttamente o indirettamente, il campo delle costruzioni, degli impianti e delle infrastrutture.

L'art. 11 potrebbe quindi essere così modificato: *“per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti□di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere□idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica□agraria e simili e comunque per tutte le prestazioni riportabili direttamente o indirettamente a tali materie, anche eventualmente per analogia, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per□scaglioni: ....”*.

- liquidazione delle prestazioni prettamente professionali in base ai parametri fissati dal D.M. 140 del 20.07.2012

Dovrebbe essere chiarito che il giudice o il PM, in caso di compensi per prestazioni specificamente professionali (quali ad esempio la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, ecc..) possa fare riferimento ai parametri giudiziali di cui al D.M. 140/2012.

All'articolo 1 delle tabelle di cui al D.M. 30.05.2002 potrebbe quindi essere aggiunto il seguente ulteriore comma: *“ove il quesito sia riferito a prestazioni non tabellate e oggetto del D.M. n. 140/2012 sarà possibile per il magistrato l'applicazione dei criteri fissati per i compensi nel campo dei lavori pubblici”*.

- liquidazione tempestiva dei compensi

Dovrebbe essere introdotta una norma che specifichi che i compensi degli ausiliari del Giudice o il PM devono essere liquidati al momento del compimento dell'incarico e non possono essere rinviati.

All'articolo 1 delle tabelle di cui al D.M. 30.05.2002 dovrebbe essere aggiunto il seguente ulteriore comma: *“i compensi degli ausiliari del Giudice o del PM devono essere liquidati ~~al momento~~ entro 30 giorni dal compimento dell'incarico e non possono essere rinviati. Il giudice civile all'atto della nomina del CTU dispone un deposito cauzionale fideiussario dell'importo di € 5.000,00 a carico del ricorrente, quale garanzia per le competenze del CTU. In alternativa: Il giudice civile dispone che la parte dia prova dell'avvenuto pagamento dell'acconto prima del conferimento dell'incarico al CTU e procede a emettere la sentenza solamente dopo aver ricevuto la prova del pagamento del saldo al CTU.*

*In campo penale, ove il pagamento del perito o del CT del PM non avvenga entro tre mesi dalla data della liquidazione, è consentita la compensazione con le somme dovute al Fisco, quale IVA o IRPEF”.*